

COMUNE DI CASTELLA ALFEDENA	
PROVINCIA DELL'AQUILA	
002738	04 NOV 11
Cat.	Classe
Fasc.	

ORDINANZA n° 57

di protocollo 71308

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA', LOGISTICA E PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

- che a causa del perdurare della grave situazione creatasi a seguito del sisma del 6 aprile le strade provinciali sono interessate da un notevole flusso automobilistico e pertanto occorre prevenire ogni ulteriore disagio che l'imminente stagione invernale certamente provocherà sia sulla viabilità ricadente all'interno del cratere sia su quella al di fuori dello stesso;
- che durante la stagione invernale le precipitazioni nevose, anche a bassa quota, ed i frequenti abbassamenti della temperatura, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata, determinano disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade provinciali;
- che in tali situazioni i veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio provocano blocchi alla circolazione rendendo, di conseguenza, difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;

RAVVISATA la necessità al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità di dover prescrivere che tutti i veicoli che circolano lungo le strade gestite da questa Provincia, **siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;**

VISTO:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 – Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
- gli artt. 5, 6 comma 4 lett. e, e 37 del citato D.Lgs.;

ORDINA

per tutto il periodo compreso **dal 15 Novembre 2011 al 15 Aprile 2012** che tutti i veicoli circolanti lungo le Strade Provinciali **siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.**

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia dell'Aquila e resa nota al pubblico mediante l'annossizione della regolamentazione emanata, in attuazione delle norme vigenti nonché con idonea pubblicità mediante organi di informazione.


Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Settore Viabilità, Logistica e Protezione Civile

Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e e comma 14 del D.Lgs. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

La presente ordinanza è da intendersi altresì quale parere favorevole per analoghi provvedimenti comunali di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 285/1992.


IL DIRIGENTE SETTORE
(Dott. Francesco FUCITOLA)